

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

N. 275 / 2022 RGE

Il G.E.

letta l'istanza depositata in data 28/4/2025 dalla debitrice esecutata _____ che ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della presente esecuzione immobiliare in forza della sentenza di questo Tribunale n. 114 del 24-28/04/2025 (in atti), che ha dichiarato l'apertura della liquidazione dei beni della debitrice istante, ai sensi dell'art. 270 CC.II.;

rilevato in punto di fatto che, secondo le risultanze del fascicolo telematico:

- i beni pignorati appartengono in parte a _____ (sia per intero, sia *pro quota* indivisa) e in parte al condebitore esecutato _____ (per intero);
- con ordinanza del 14/02/2024 è stata ordinata la vendita dei soli beni costituenti i lotti nn. 1, 3, 4, 6 e 7, pignorati per l'intero;
- con decreto del 27-28/11/2024 è stato disposto, a seguito di vendita telematica, il trasferimento del lotto 6, costituito da immobili pignorati in danno della sola _____
- con avviso del 10/1/2025, il Delegato ha bandito la vendita telematica asincrona (termine per la presentazione delle offerte scaduto il 24/4/2025 e data di inizio della gara fissata al 05/5/2025) dei lotti nn. 1, 3, 4 (di proprietà esclusiva del _____) e 7 (di proprietà esclusiva della _____);

ritenuto che:

- l'invocata causa di improcedibilità dell'esecuzione individuale, come prevista dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata (v. capo 6 del dispositivo), può riguardare i soli cespiti di proprietà della _____, e non anche quelli di proprietà del _____,
- in disparte la migliore verifica sia degli eventuali effetti inibitori dell'improcedibilità suddetta collegati al privilegio fondiario dei crediti azionati nella presente esecuzione (la clausola di salvezza prevista dall'art. 150 CC.II. è applicabile alla liquidazione controllata, stante il rinvio integrale a tale norma operato dall'art. 270, co. 5, CC.II.), sia delle valutazioni circa il subentro nell'esecuzione espressamente rimesse al Liquidatore nominato _____

dal Tribunale (v. capo 7 del dispositivo della citata sentenza n. 114/2025), pare cautelativamente opportuno arrestare temporaneamente l'attività esecutiva (con particolare riferimento alla vendita *in itinere*) dei beni pignorati in danno della sola debitrice istante, non essendovi viceversa alcuna ragione per inibire il corso dell'esecuzione sui beni pignorati in danno dell'altro debitore;

p.q.m.

I) DISPONE che, fino a nuovo ordine del G.E., il Delegato non dia corso alla vendita del solo lotto 7, con inizio fissato per il giorno 05/5/2025, curando di pubblicare prontamente il relativo avviso nel PVP.

II) FISSA l'udienza del 16/7/2025 per la comparizione delle parti e per gli ulteriori provvedimenti sull'improcedibilità e sul seguito dell'esecuzione.

Si comunichi con urgenza alle parti e al Delegato.

Bari, 29/04/2025

Il G.E. – *Antonio Ruffino*